

**OSSERVATORIO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE****Aprile 2026****LEGISLAZIONE****(di Antonella Falcone)****LEGGE 24 aprile 2026, n. 54**

*(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale)*

GU Serie Generale n. 95 del 24 aprile 2026

Entrata in vigore del provvedimento: 25.4.2026

La l. 54/2026, nel convertire con modifiche il d.l. 23/2026, consolida e ridefinisce l'impianto del c.d. "**decreto sicurezza**", intervenendo su una pluralità di settori accomunati dalle medesime finalità, ovvero quelle di rafforzare la tutela **dell'ordine pubblico** e di intensificare i mezzi e gli strumenti per un più efficiente controllo della **sicurezza sul territorio**.

Il legislatore torna così sulle aree percepite come maggiormente esposte al rischio della criminalità – città, spazi pubblici, luoghi di aggregazione e contesti di conflitto urbano – delineando un modello di politica criminale sempre più orientato alla protezione dello **spazio pubblico** e dell'**autorità statale** che in esso si manifesta. Ne emerge un diritto penale della sicurezza che attribuisce centralità non solo alla repressione delle condotte violente o intimidatorie, ma anche alla prevenzione anticipata di situazioni considerate potenzialmente idonee a compromettere l'**ordine collettivo**.

In questa prospettiva, la l. 54/2026 si articola lungo **quattro direttrici fondamentali**, che riprendono e rafforzano l'impostazione già tracciata nei **quattro Capi** del d.l. 23/2026 (si rinvia, al riguardo, al **Report legislativo di febbraio 2026** pubblicato su questa rivista e curato dalla **Dott.ssa Alice Savarino**).

Tra queste si possono individuare:

- 1) *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica* (Capo I, artt. 1-11 del d.l. 23/2026);
- 2) *Disposizioni urgenti in materia di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di permessi in ambito penitenziario, nonché di funzionalità delle forze di polizia* (Capo II, artt. 12-25 d.l. 23/2026);

3) *Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'Interno, nonché misure in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata* (Capo III, artt. 26-27 d.l. 23/2026);

4) *Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale* (Capo IV, artt. 28-33 d.l. 23/2026).

Segnaliamo qui di seguito le sostanziali modifiche seguendo l'impostazione adottata dalla l. 54/2026.

Il legislatore propone anzitutto modifiche a ciascun articolo del **Capo I del d.l. 23/2026**.

- Per quel che qui interessa, la legge di conversione interviene in primo luogo sull'**art. 1** del "decreto sicurezza" – il quale si occupa di disposizioni volte a prevenire e contrastare i reati in materia di «**armi o di strumenti atti ad offendere**», apportando modificazioni alla **l. 18.4.1975 n. 110/1975**, in particolare – ampliando il novero delle armi vietate.

Viene infatti estesa la categoria degli strumenti considerati vietati o soggetti a restrizioni *ex art. 4 l. 110/1975*.

Oltre ai «*coltelli con lama superiore a 8 cm*», vengono inclusi anche:

- «**gli strumenti con lama pieghevole pari o superiore a 5 cm**»;

- «**a un solo taglio e punta acuta**»;

- «**dotati di blocco della lama oppure apribili con una sola mano**».

In materia di armi per cui non è ammesso il porto fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa ai sensi dell'**art. 4-bis l. 110/1975**, agli «*strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta*», nonché agli «*strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo "a farfalla" oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti*», la l. 54/2026 aggiunge quelli «**muniti di meccanismo a scatto, indipendentemente dalla presenza del blocco della lama**».

Al fine di rafforzare le misure di sicurezza nei luoghi ad alta frequentazione, è ampliato il **divieto di porto** di armi e strumenti atti ad offendere sui «**convogli adibiti al trasporto di passeggeri o dei mezzi di pubblico trasporto**».

Con l'intenzione di dare rilievo specifico agli strumenti da taglio considerati pericolosi il legislatore riformula di conseguenza il reato di porto illecito, aggiornando la rubrica della norma in «**Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio**».

Sempre nell'ambito di intervento operato sul Capo I del d.l. 23/2026, si rinvencono alcune significative novità dell'**art. 2**, che reca disposizioni in materia di **prevenzione della violenza giovanile**. Lasciando da parte le modifiche di tipo tecnico-redazionali, si segnala l'estensione del catalogo dei reati rilevanti ai fini dell'applicazione delle **misure preventive** e di **controllo** contemplate dal **d.l. 15.9.2023 n. 123** (c.d. "**decreto Caivano**"), convertito con modificazioni in legge con la **l. 13.11.2023 n. 159**, includendo ulteriori fattispecie del Codice penale legate a condotte violente, intimidatorie o socialmente pericolose.

Ed infatti, tra i reati che ammettono l'avvio della **procedura di ammonimento**, oltre al già previsto illecito di **lesioni personali** ex **art. 582 Cp**, rientrano:

- **l'uccisione di animali** (art. 544-*bis* Cp);
- **il maltrattamento di animali** (art. 544-*ter* Cp);
- **la rissa** (art. 588, co. 1 Cp);
- **la violenza privata** (art. 610 Cp);
- **la minaccia aggravata** (art. 612 co. 2 Cp);
- **la violazione di domicilio** (art. 614 Cp);
- **il furto** (art. 625 Cp);
- **il danneggiamento** (art. 635 Cp).

Inoltre, in sede di conversione viene introdotto il nuovo **co. 2-bis**, che interviene sull'**art. 104 NAttCp** aggiungendo la **lett. e-bis**, la quale attribuisce all'autorità giudiziaria nuovi poteri in materia di contenuti *online*. In particolare, con questa previsione i giudici potranno ordinare ai prestatori di *servizi di hosting, alle piattaforme digitali, ai motori di ricerca e agli altri intermediari della società dell'informazione quali definiti all'art. 1 par. 1 lett. b dir. 2015/1535/UE* la rimozione di contenuti e dati presenti *online* oppure la disabilitazione dell'accesso a profili personali riconducibili a condotte illecite.

La misura, volta a rafforzare gli strumenti di contrasto alla **diffusione digitale di contenuti collegati ad attività criminali o socialmente pericolose**, allo stesso tempo, prevede che, ove tecnicamente possibile, debbano rimanere accessibili i contenuti non collegati alle condotte illecite. La previsione contempera le esigenze di sicurezza e repressione dei fenomeni criminali con la tutela dei diritti digitali degli utenti e della libera fruizione dei contenuti leciti.

- Il legislatore in sede di conversione interviene anche sull'**art. 3** del decreto sicurezza, il quale ha introdotto nuove disposizioni per il **contrasto del furto con destrezza e della rapina commessa da un gruppo organizzato**, apportando anche su questo fronte novità al Codice penale.

In particolare, le modifiche all'**art. 624-bis Cp**, ampliando la disciplina del furto con strappo e con destrezza, estendono la medesima pena, ovvero **«la reclusione da quattro a sette anni e la multa da euro 927 a euro 1.500»** anche ai casi di sottrazione con destrezza di:

- **«mezzi di pagamento elettronici»;**
- **«documenti di identità»;**
- **«dispositivi informatici»;**
- **«telefoni cellulari»;**
- **“beni di valore tali da provocare un danno patrimoniale rilevante».**

Contestualmente, viene inasprito il trattamento sanzionatorio per le **ipotesi aggravate**, con aumento delle pene detentive e pecuniarie sia per il reato aggravato di cui al primo comma (**«reclusione da sei a dieci anni» e «multa da euro 1.500 a euro 2.500»**) sia per le nuove fattispecie previste dal secondo comma (**«reclusione da cinque a dieci anni» e della «multa da euro 1.000 a euro 2.500»**).

- Quanto all'**art. 4 d.l. 23/2026** – che reca disposizioni in materia di **«zone a vigilanza rafforzata, potenziamento, adeguamento del divieto di accesso ai centri urbani e previsione della possibilità di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche»** – la conversione in legge prevede più specificamente le seguenti novità:

Il testo rafforza e chiarisce la disciplina del **divieto di accesso** in determinati luoghi, prevedendo la possibilità di applicare la misura restrittiva anche con riferimento a una o più zone specificamente individuate ai sensi dell'**art. 9 co. 3-bis d.l. 20.2.2017 n. 14**, convertito con modificazioni, dalla **l. 18.4.2017 n. 48** (c.d. **“DASPO urbano”**).

Ed infatti, secondo le ultime modifiche, **«Il questore può disporre, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ai luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze dei luoghi medesimi, anche limitato a specifiche fasce orarie, ferma restando l'espressa specificazione degli stessi nel provvedimento e l'individuazione di modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario»**. Si precisa inoltre che **«il contravventore al divieto di cui al primo periodo è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. Qualora le condotte di cui al presente comma risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni, per taluno dei reati di cui al primo periodo, si applicano, per la durata del divieto e per la sanzione in caso di contravvenzione allo stesso, le disposizioni di cui al comma 3, primo e terzo periodo»**.

Infine, è introdotto un coordinamento con i provvedimenti prefettizi, stabilendo che la durata del divieto non può essere superiore a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto nelle medesime aree. Al riguardo *«Nelle ipotesi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, comma 3-bis, il divieto di accesso di cui al primo periodo, nel rispetto delle condizioni e delle modalità applicative previste dallo stesso periodo, può essere disposto in relazione ad una o più delle zone specificamente individuate ai sensi del medesimo comma 3-bis e la sua durata non può essere superiore a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo 9»*.

- Come è noto, l'**art. 5** del “decreto sicurezza” ha introdotto misure accessorie per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, intervenendo **sull'art. 73 d.P.R. 9.10.1990 n. 309** (TuStup). In particolare, viene ampliato l'ambito della confisca prevista dall'**art. 73 co. 7-bis**, estendendola anche ad autoveicoli e ad altri beni mobili, registrati o non registrati, utilizzati per la commissione dei reati in materia di stupefacenti o che ne abbiano agevolato la realizzazione, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

In sede di conversione, si procede con altre interpolazioni. Anzitutto, viene specificata in modo più completo la denominazione del TuStup, richiamando espressamente la disciplina relativa alla prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza. Inoltre, viene introdotto il **co. 1-bis**, che modifica l'**art. 73 co. 5**, con ciò chiarendo che il fatto non può essere considerato di **lieve entità** quando le condotte di spaccio siano attuate in modo **continuativo e abituale**, anche in relazione **ai mezzi, agli strumenti utilizzati** o alle **modalità dell'azione**.

Infine, attraverso il nuovo **co. 1-ter l. 54/2026**, viene attribuita ai comuni, anche in collaborazione con scuole, aziende sanitarie locali ed enti del Terzo settore, la possibilità di promuovere **iniziative educative, sportive, culturali e ricreative** rivolte ai giovani, con l'obiettivo di prevenire il coinvolgimento di minori e giovani nei fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, soprattutto nei contesti territoriali caratterizzati da maggiore vulnerabilità sociale.

- È inoltre interessante notare che la legge di conversione ha modificato l'**art. 6 d.l. 23/2026**, prevedendo in aggiunta il **co. 7-bis** all'**art. 7** del CStr:

*«7 -bis. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 15 -bis è sostituito dal seguente:*

*«15 -bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardia macchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 769 ad euro 3.095. Se il*

*soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se nell'attività sono impiegati minori ovvero se il soggetto già sanzionato con provvedimento definitivo ai sensi del secondo periodo pone ulteriormente in essere le medesime condotte, si applica la pena dell'arresto da otto mesi a un anno e sei mesi e dell'ammenda da 3.000 a 8.000 euro. È sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II».*

- Come evidenziato nel **Report di febbraio 2026** da Alice Savarino, l'**art. 7** del c.d. "decreto sicurezza" reca disposizioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevedendo, da un lato, l'ampliamento delle ipotesi di perquisizione in casi eccezionali di necessità e urgenza per finalità di pubblica sicurezza, ai sensi **dell'art. 4 co. 1 l. 22.5.1975 n. 152**, e, dall'altro, l'introduzione del nuovo **art. 11-bis** in materia di cosiddetto **fermo di prevenzione**.

In seguito alla conversione del d.l. n. 23/2026, all'**art. 7 l. 54/2026** risulta aggiunto il **comma 3-bis**, volto a rafforzare le garanzie nei confronti dei minori. In particolare, quando l'accompagnamento riguarda un soggetto minore di diciotto anni, le comunicazioni previste ai commi 2 e 3 dello stesso articolo devono essere trasmesse anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Inoltre, i «**soggetti esercenti la responsabilità genitoriale**» devono essere informati senza ritardo dell'accompagnamento e invitati a presentarsi presso gli uffici di polizia per prendere in consegna il minore al momento del rilascio.

- L'**art. 10**, come modificato in conversione, prevede **una misura di prevenzione di tipo interdittivo**, contemplando la possibilità per il giudice, con la sentenza di condanna, di disporre il divieto di partecipare a pubbliche riunioni o di prendere parte a pubblici assembramenti. Tale misura si applica in relazione alla commissione di determinati reati di particolare gravità, originariamente individuati attraverso un elenco di delitti contro la **persona, il patrimonio e l'ordine pubblico**, commessi in occasione o a causa di riunioni o assembramenti in luogo pubblico.

Al netto dell'avvenuta conversione, l'ambito dei reati presupposto viene parzialmente rimodulato. In particolare, al **comma 1 dell'art. 10** viene ampliato il riferimento ai reati contro la pubblica autorità, includendo anche gli **artt. 336 Cp (violenza o minaccia a pubblico ufficiale)** e **337 Cp (resistenza a pubblico ufficiale)**, e viene meglio precisato che per il reato di cui all'**art. 339 Cp** rilevano le ipotesi in cui ricorrano le **circostanze aggravanti** ivi previste, tra cui uso armi, esistenza di più persone, e travisamento. Inoltre, viene esteso il catalogo dei reati anche all'**art. 635 co. 3 Cp**, relativo ai **danneggiamenti aggravati**, mentre viene confermato il riferimento ai delitti di particolare gravità già previsti, tra cui:

- **omicidio**;

- **lesioni gravi;**
- **devastazione e saccheggi altri reati contro la pubblica incolumità e l'ordine pubblico.**

Viene infine effettuato un coordinamento formale al comma 2, specificando che il divieto può essere disposto dal giudice esclusivamente con la sentenza di condanna di cui al comma 1, chiarendo così il **presupposto applicativo della misura interdittiva**.

- **L'art. 11** del decreto sicurezza, come sostituito in sede di conversione, interviene in modo significativo sul Codice penale, con l'obiettivo di rafforzare la tutela di alcune categorie di soggetti esposti a rischi particolari nell'esercizio delle loro funzioni, in particolare il personale scolastico e educativo e il personale impegnato nei servizi di trasporto pubblico.

In primo luogo, vengono apportate modifiche all'**art. 582 Cp** mediante un intervento di coordinamento normativo, volto ad aggiornare i richiami interni alla disciplina delle lesioni personali.

In questo senso, ancor più rilevanti sono le modifiche all'**art. 583-quater Cp**. La disposizione viene infatti ampliata al suo **secondo comma** per estendere la specifica tutela già prevista per alcune categorie di pubblici ufficiali anche al personale scolastico, includendo espressamente:

- **dirigenti scolastici;**
- **docenti;**
- **personale educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario.**

In questo modo, le lesioni personali cagionate a tali soggetti nell'esercizio delle loro funzioni o a causa delle stesse vengono ricondotte nell'ambito di una **disciplina sanzionatoria più severa**.

L'estensione operativa dell'**art. 583-quater Cp** trova rispondenza nella sua rubrica, rinnovata e così riformulata: «*Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a personale scolastico o educativo, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive*».

Inoltre, viene introdotta una nuova previsione che estende ulteriormente la tutela penale al personale che svolge attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico.

Dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «*Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al medesimo servizio, attività di prevenzione o*

*accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applicano le pene di cui al primo comma».*

- Significative modifiche si ravvisano anche rispetto al **Capo II**.

Più specificamente, l'**art. 16 d.l. 23/2026** interviene sul regime dei **permessi penitenziari** disciplinato dall'**art. 30-bis l. 26.7.1975 n. 354**, con particolare attenzione ai detenuti sottoposti al **regime speciale** di cui all'**art. 41-bis Op**, rafforzando il ruolo di coordinamento e controllo del sistema antimafia e ampliano le **garanzie procedurali in fase di impugnazione**.

In sede di conversione, il testo subisce ulteriori interventi di coordinamento normativo. In particolare, viene integralmente riscritto il **terzo comma dell'art. 30-bis l. 354/1975** per recepire in modo organico le modifiche relative alla **comunicazione del provvedimento**, ai soggetti destinatari e ai termini di reclamo, con esplicito riferimento al ruolo del Procuratore nazionale antimafia nei casi di **41-bis**.

Si legge infatti che *«Il provvedimento è comunicato immediatamente senza formalità, anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all'interessato e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, i quali possono proporre reclamo, se il provvedimento è stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza o, se il provvedimento è stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte di appello. Il termine è di quarantotto ore dalla comunicazione del provvedimento per il pubblico ministero e di quindici giorni per l'interessato».*

---

Si segnalano inoltre:

### **LEGGE 1.4.2026 n. 56**

*(Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023).*

GU Serie Generale n. 96 del 27 aprile 2026

Entrata in vigore del provvedimento: 28.4.2026

- La l. 1.4.2026 n. 56, di ratifica dell'Accordo tra Italia e Uzbekistan sulla cooperazione di polizia presenta un rilevante interesse sotto il profilo penalistico e processuale, poiché **rafforza gli strumenti di cooperazione investigativa internazionale** nei settori della criminalità organizzata transnazionale, del terrorismo, del traffico di

migranti, della tratta di persone, del narcotraffico e del *cybercrime* (**art. 1 dell'Accordo**).

- L'**art. 2 dell'Accordo**, che individua le autorità competenti incaricate dell'attuazione, rafforza il coordinamento diretto tra apparati di pubblica sicurezza italiani e uzbeki, favorendo lo sviluppo di attività investigative comuni e lo scambio operativo di informazioni. Inoltre, per quel che qui consta, è interessante notare anche il rapporto tra attività di *intelligence* e processo penale, soprattutto nei settori del terrorismo internazionale e della criminalità organizzata.

La legge di ratifica si inserisce nel quadro della cooperazione di polizia previsto dagli **artt. 696 ss. Cpp** in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere e si collega, sul piano sostanziale, a numerose fattispecie già previste dall'ordinamento italiano, tra cui l'**art. 270-bis Cp** (associazioni con finalità di terrorismo), l'**art. 416-bis Cp** (associazione mafiosa), l'**art. 12 d. lgs. 25.7.1998 n. 286** sul favoreggiamento dell'immigrazione irregolare e gli **artt. 600 ss. Cp** in tema di tratta e sfruttamento di persone.

- Uno dei profili più significativi riguarda la cooperazione nel contrasto ad alcuni reati quali la criminalità informatica e la pedopornografia *online*, ambiti nei quali l'**Accordo**, *ex artt. 4 ss.* favorisce lo scambio, attraverso forme di assistenza diretta:

- **di informazioni investigative;**
- **dati identificativi;**
- **elementi digitali;**
- **intelligence operativa.**

#### **LEGGE 10.4.2026 n. 61**

*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.*

GU Serie Generale n. 99 del 30 aprile 2026

Entrata in vigore del provvedimento: 1.5.2026

- La l. 10.4.2026 n. 61, di ratifica dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e il Regno di Thailandia, pur avendo prevalentemente natura politico-economica e diplomatica, presenta diversi profili di interesse penalistico e processuale penale, soprattutto nei settori della cooperazione internazionale. Per che qui rileva, uno dei punti centrali è rappresentato

dalle disposizioni dell'Accordo dedicate alla cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata internazionale e al terrorismo.

In particolare, gli articoli relativi alla sicurezza internazionale e alla cooperazione giudiziaria e di polizia prevedono un rafforzamento dello **scambio di informazioni, della cooperazione investigativa e del coordinamento tra autorità competenti**. Tali disposizioni assumono rilievo rispetto a fattispecie previste dal Codice penale italiano come:

- **art. 270-bis Cp (associazioni con finalità di terrorismo);**
- **art. 416-bis Cp (associazione mafiosa);**
- **art. 648-bis Cp (riciclaggio);**
- **artt. 600 ss. Cp (tratta di persone e sfruttamento)**

- Un ulteriore profilo penalistico e processuale penalistico riguarda la cooperazione contro la criminalità informatica e i reati digitali. L'Accordo richiama infatti la necessità di collaborazione nel contrasto al *cybercrime* e alla criminalità tecnologica transnazionale, tema particolarmente importante per reati quali:

- **art. 615-ter Cp (accesso abusivo a sistema informatico);**
- **art. 617-quater Cp (intercettazione illecita di comunicazioni informatiche);**
- **art. 635-bis Cp (danneggiamento di sistemi informatici).**

## CORTE COSTITUZIONALE (di Greta Accatino)

---

### **C. cost., 30.4.2026 n. 66 (sentenza)**

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 147 Cp, sollevate, in riferimento agli artt. 3 co. 2, 24, 27 co. 3, 111 co. 2 e 117 co. 1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 C.e.d.u., dal Tribunale di sorveglianza di Bologna.

Il Tribunale di sorveglianza di Bologna riteneva che l'art. 147 Cp fosse in contrasto con la Costituzione laddove non prevede un'ipotesi di rinuncia all'esecuzione della pena, quando, a seguito degli accertamenti esperiti, risulti che «lo stato psicofisico del condannato è tale da impedire la cosciente sottoposizione all'esecuzione della pena e che tale stato è irreversibile». Secondo il rimettente, infatti, in casi come questo il Tribunale dovrebbe poter pronunciare ordinanza di non luogo a procedere o ordinanza di non doversi procedere, mentre – allo stato – deve fissare un termine e, alla scadenza, procedere alla rivalutazione delle condizioni legittimanti un ulteriore differimento.

La Corte ha dichiarato le questioni non fondate, rilevando come il presupposto interpretativo da cui ha preso le mosse il Tribunale di sorveglianza non sia condivisibile. Invero, la giurisprudenza di legittimità ritiene che «l'apposizione di un termine finale al differimento dell'esecuzione della pena [...] [sia] legittima solo qualora la durata del rinvio sia motivata». Pertanto, il giudice può ben non fissare alcun termine, quando le condizioni di infermità del condannato siano irreversibili e questi non sia socialmente pericoloso. Il rinvio è comunque revocabile, qualora emerga in seguito che quelle condizioni sono cessate, per miglioramento o per guarigione del condannato.

### **C. cost., 30.4.2026 n. 64 (sentenza)**

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 co. 2 Cpp, sollevate, in riferimento agli artt. 24 co. 2, 111 co. 2 e 117 co. 1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 § 1 C.e.d.u. e all'art. 14 § 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, dal Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, in composizione monocratica.

Il Tribunale di Siena ha sollecitato la Corte a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 34 co. 2 Cpp, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a decidere in sede di giudizio abbreviato del giudice dell'udienza predibattimentale che, da un canto, ha ammesso il rito alternativo nei confronti di un imputato del reato di rissa e, dall'altro, ha disposto la prosecuzione del giudizio per i coimputati del medesimo reato.

Ciò premesso, il Giudice delle leggi ha concluso per l'infondatezza nel merito delle questioni. Si osserva che nella pronuncia in esame l'incompatibilità del giudice è stata sostenuta sulla base della configurazione astratta della fattispecie, la rissa, che è un reato a concorso necessario, senza verificare se la posizione dell'imputato da giudicare nelle forme del rito abbreviato fosse stata valutata dal giudice nel decidere sui correi. Si pensi, ad esempio, al caso in cui – senza quella persona – venga meno il reato per la mancanza del numero minimo di partecipanti necessario a tal fine. Così non è nel caso di specie, dove la prosecuzione del giudizio è stata disposta per cinque imputati e il rito abbreviato è stato chiesto solo da uno.

**C. cost., 27.4.2026 n. 59 (sentenza)**

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 409 e 410 Cpp, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Verbania.

Il G.i.p. presso il Tribunale di Verbania ha censurato gli artt. 409 e 410 Cpp, nella parte in cui non prevedono alcuna forma di ristoro per l'indagato che, a seguito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal querelante, poi rivelatasi inammissibile nel merito, si sia dovuto costituire nella relativa sede procedimentale, avvalendosi dell'attività professionale di un difensore di fiducia o d'ufficio.

I Giudici costituzionali hanno respinto le doglianze del rimettente e hanno dichiarato non fondate le questioni. Secondo la Consulta, le disposizioni censurate realizzano un giusto temperamento tra opposte esigenze: da un canto, l'interesse a prevenire e sanzionare la presentazione di querele temerarie e, dall'altro, l'interesse a non scoraggiare l'esercizio del diritto di querela, nonché quello di opporsi alla richiesta di archiviazione da parte della persona offesa. Il legislatore, del resto, gode di un'ampia discrezionalità in materia di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali e la scelta di ritenere prevalente il secondo interesse rispetto al primo non è manifestamente irragionevole, anche alla luce dell'evoluzione del ruolo della p.o. nel processo penale. La p.o. esercita, infatti, un'attività di supporto e di controllo dell'operato del rappresentante della pubblica accusa, tesa a colmare eventuali lacune investigative e a garantire la completezza delle indagini, al fine del corretto esercizio dell'azione penale.

La Corte ha, poi, escluso la violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento con la disciplina della responsabilità del querelante all'esito dell'udienza preliminare, quando l'imputato sia stato prosciolto perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso. Si tratta, invero, di situazioni tra loro non omogenee né effettivamente sovrapponibili, attese «le differenze “di effetti, di connotati e di stabilità” del provvedimento di archiviazione rispetto alla sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento».

Da ultimo, la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa all'art. 24 Cost.: questa norma garantisce l'inviolabilità del diritto di difesa, ma correttamente assicura solo ai non abbienti la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato.

**C. cost., 27.4.2026 n. 58 (sentenza)**

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 554-ter Cpp, introdotto dall'art. 32 co. 1 lett. d d. lgs. 10.10.2022 n. 150, sollevate, in riferimento agli artt. 3 co. 1 e 2, 111 co. 2, 112 e 117 co. 1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 par. 1 C.e.d.u., dal Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, in composizione monocratica.

Il rimettente domandava alla Corte di dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 554-ter Cpp, nella parte in cui non attribuisce al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale, al pari del g.u.p., il potere di disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove di cui sia evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere. Ad avviso del Tribunale di Siena, ciò avrebbe invero dato luogo a violazione dei principi di uguaglianza, di obbligatorietà dell'azione penale e di ragionevole durata del processo.

La Corte non ha condiviso tali prospettazioni. L'udienza predibattimentale – si dice – non è un «duplicato dell'udienza preliminare», perché si celebra dopo la *vocatio in iudicium* e non prima di essa. L'udienza predibattimentale, insomma, risponde a logiche diverse rispetto all'udienza preliminare e si colloca in una fase distinta del procedimento penale. L'imputato, del resto, può chiedere l'assunzione delle prove necessarie alla sua difesa nel corso del dibattimento, sicché non è ravvisabile alcuna lesione del suo diritto di difesa.

La Corte ha poi escluso la violazione dell'art. 112 Cost. Al riguardo, ha rammentato che «un'azione penale “doverosa” secondo la logica dell'art. 112 Cost. è solo un'azione penale esercitata con prudenza e responsabilità, sulla base di indagini complete, che non abbiano trascurato gli elementi di prova a favore dell'imputato». Ciononostante, non è costituzionalmente necessario attribuire al giudice dell'udienza predibattimentale il potere di assumere prove per sopperire ad eventuali lacune delle indagini preliminari. Nei processi a citazione diretta, infatti, tali carenze possono essere colmate durante il dibattimento.

Infine, quanto alla dedotta violazione del principio di ragionevole durata del processo, la Corte ha osservato che l'assunzione di prove nell'udienza predibattimentale può anche determinare un allungamento dei tempi processuali, soprattutto nell'ipotesi in cui la prova debba essere successivamente ripetuta durante il dibattimento.

### **C. cost., 17.4.2026 n. 55 (sentenza)**

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 co. 4-*bis* d.P.R. 30.5.2002 n. 115, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 co. 2 e 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica.

Bersaglio delle censure del rimettente era l'art. 76 co. 4-*bis* d.P.R. 115/2002, nella parte in cui annovera, tra coloro per i quali si presume il possesso di un reddito superiore ai limiti di legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche i condannati con sentenza definitiva per i reati previsti dall'art. 73 d.P.R. 9.10.1990 n. 309, diversi dall'ipotesi del co. 5, ove aggravati ex art. 80 co. 1.

Preliminarmente, la Corte ha richiamato la propria precedente sentenza 16.4.2010 n. 139, ove il medesimo art. 76 co. 4-*bis* era stato dichiarato incostituzionale poiché non ammetteva la possibilità di offrire la prova contraria rispetto alla presunzione di superamento del limite di reddito utile ai fini dell'ammissione al beneficio in discorso. A far data da questa pronuncia, l'istante deve quindi fornire la prova del suo stato di “non abbienza” e il giudice è tenuto a vagliare la documentazione prodotta e a compiere gli accertamenti del caso, potendosi avvalere degli strumenti di verifica che la legge mette a sua disposizione, tra cui quelli, particolarmente penetranti, indicati all'art. 96 co. 3 d.P.R. 115/2002 (vale a dire la richiesta al questore di informazioni relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dal richiedente, da acquisirsi anche a mezzo di accertamenti della Guardia di finanza).

Ciò premesso, la Corte ha accolto l'eccezione dell'Avvocatura generale dello Stato, ritenendo che il rimettente non avesse argomentato circa l'inidoneità della documentazione prodotta dall'istante a superare la presunzione *de qua*. Il Tribunale di Firenze non aveva, del resto, neppure compiuto gli accertamenti di cui all'art. 96 co. 3 d.P.R. 115/2002, a fronte di una sentenza di applicazione pena per reati ostativi nell'accezione anzidetta particolarmente risalente (la pronuncia risaliva, infatti, a oltre venticinque anni prima).

**C. cost., 17.4.2026 n. 54 (sentenza)**

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 102 l. 24.11.1981 n. 689 e 660 co. 3 Cpp, nella parte in cui, in caso di insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie principali, non prevedono la conversione anche nella detenzione domiciliare sostitutiva. La Corte ha poi dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 102 l. 689/1981 e 660 co. 3 Cpp, sollevate, in riferimento all'art. 13 Cost., dal Magistrato di sorveglianza di Bologna. Ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 102 l. 689/1981 e 660 co. 3 Cpp, sollevate in via principale, in riferimento agli artt. 3 co. 2 e 27 co. 3 Cost., dal Magistrato di sorveglianza di Bologna.

Il Magistrato di sorveglianza di Bologna aveva dubitato della legittimità costituzionale degli artt. 102 l. 689/1981 e 660 co. 3 Cpp nella parte in cui, in ipotesi di mancato pagamento della pena pecuniaria nei termini prescritti, prevedono la conversione nella semilibertà sostitutiva invece che nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in subordine, nella parte in cui non prevedono la conversione alternativamente nell'una o nell'altra misura.

Preliminarmente, la Corte ha accolto l'eccezione di inammissibilità delle questioni con riferimento al parametro di cui all'art. 13 Cost. per omessa motivazione. Dopodiché, ha ricostruito l'evoluzione normativa della disciplina della conversione delle pene pecuniarie, culminata, da ultimo, nel d.lgs. 150/2022. Tale riforma ha anzitutto distinto l'insolvenza (intesa come impossibilità di adempiere definitiva ed accertata) dall'insolubilità (che è una condizione transitoria) e ha poi diversificato le conseguenze derivanti dal mancato pagamento della pena pecuniaria nei termini. L'attuale disciplina contempla, infatti, due distinte situazioni. Da un lato, il mancato pagamento della pena pecuniaria principale comporta l'applicazione della semilibertà sostitutiva se il condannato è insolvente; si dà invece luogo ai lavori di pubblica utilità sostitutivi o alla detenzione domiciliare sostitutiva se è insolubile. Dall'altro, il mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva delle pene detentive brevi determina l'applicazione della semilibertà sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva, se il reo è insolvente, e dei lavori di pubblica utilità sostitutivi o della detenzione domiciliare sostitutiva, se è insolubile.

Su queste premesse, il giudice *a quo* riteneva sproporzionata la previsione della semilibertà sostitutiva «rispetto all'esigenza punitiva sottesa alla conversione della pena pecuniaria», sollecitando perciò un ripensamento di tale assetto normativo.

In primo luogo, la Corte ha escluso che la scelta legislativa censurata sia manifestamente irragionevole. Nondimeno, ha reputato fondata la questione relativa alla denunciata disparità di trattamento determinata dai differenti meccanismi di conversione previsti, in caso di insolvenza, per le pene pecuniarie principali – per cui si applica soltanto la semilibertà sostitutiva – e per le pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive brevi – per le quali vi è l'alternativa fra semilibertà sostitutiva e detenzione domiciliare sostitutiva.

Secondo la Corte, infatti, le pene pecuniarie (principali o sostitutive) sono omogenee, in quanto hanno tutte ad oggetto un elemento monetario. La conversione risponde all'esigenza di garantire l'effettività della sanzione penale, interesse strettamente connesso sia al principio di certezza del diritto che alla funzione rieducativa della pena. Ne discende che la denunciata disparità di trattamento per il caso di mancato pagamento derivante da insolvenza, non è giustificata: «[n]ei due casi, [...] la riprovevolezza del comportamento del condannato cui l'insolvenza è imputabile è identica, e lo è proprio per rapporto all'interesse costituzionale sopra evidenziato».

Per tali ragioni, gli artt. 102 l. 689/1981 e 660 co. 3 Cpp sono stati dichiarati incostituzionali, nella parte in cui, in caso di insolvenza del condannato, non prevedono la conversione della pena anche nella detenzione domiciliare sostitutiva.

### **C. cost., 16.4.2026 n. 53 (ordinanza)**

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 349 co. 2, secondo periodo, Cpp, nel testo modificato dall'art. 2 co. 8 l. 27.9.2021 n. 134, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica.

Il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 349 co. 2, secondo periodo, Cpp, nella parte in cui impone alla polizia giudiziaria che stia procedendo all'identificazione dell'indagato cittadino extracomunitario di eseguire sempre i rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici. Ciò anche qualora il soggetto sia munito di documenti, perché, ad esempio, titolare di carta di identità italiana e permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dalla competente questura (il titolo di soggiorno viene rilasciato previa effettuazione dei rilievi dattiloscopici di rito), come nel caso di specie.

Ad avviso della Corte, le questioni sono inammissibili, poiché errato è il presupposto su cui l'ordinanza di remissione fonda la valutazione di rilevanza delle questioni. Infatti, nell'ipotesi concreta al vaglio del tribunale si procede per la fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale ed è irrilevante a tal fine la obbligatorietà o meno dell'atto posto in essere dal soggetto passivo del reato. Invero, se anche fosse dichiarato incostituzionale l'art. 349 co. 2, secondo periodo, Cpp, comunque il primo periodo avrebbe consentito al pubblico ufficiale la facoltà di compiere l'atto contro cui è stata opposta resistenza.

### **C. cost., 9.4.2026 n. 49 (sentenza)**

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 578-bis Cpp, sollevate – in riferimento all'art. 117 co. 1 Cost., in relazione all'art. 6 § 2 Cedu, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117 co. 1 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – dalla Corte d'appello di Lecce, sezione prima penale.

La Corte d'appello di Lecce aveva adito i Giudici costituzionali, dolendosi del disposto dell'art. 578-bis Cpp, nella parte in cui consente al giudice dell'impugnazione di dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato di lottizzazione abusiva e decidere, comunque, sulla confisca urbanistica ex art. 44 co. 2 d.P.R. 6.6.2001 n. 380, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

Secondo la Corte costituzionale, l'art. 578-bis Cpp – che riguarda, più in generale, la confisca in casi particolari prevista dall'art. 240-bis co. 1 Cp e da altre disposizioni di legge, nonché la confisca prevista dall'art. 322-ter Cp – non viola la presunzione di innocenza, posto che la decisione sull'impugnazione «ai soli effetti della confisca» non equivale all'attribuzione di una responsabilità penale in capo al prosciolto per prescrizione (v. in questo senso anche C. cost., 16.1.2026 n. 2).

Ciò sulla base del quadro normativo e giurisprudenziale vigente, che impedisce qualsiasi automatismo nell'applicazione della confisca e impone, viceversa, l'accertamento incidentale sulla sussistenza del reato, nei suoi elementi oggettivo e soggettivo. Nondimeno, il giudice, nel compiere simili valutazioni, non deve lasciare a intendere che l'esito del processo avrebbe dovuto essere differente. Più in particolare, i giudici di appello e la Cassazione «non possono, [...] al fine di applicare l'art. 578-bis cod. proc. pen., adombrare in motivazione che il processo penale, definito con la dichiarazione di estinzione del reato, si sarebbe dovuto concludere in modo diverso». Per stabilire se vi sia stata un'attribuzione di responsabilità penale in capo al prosciolto e, dunque, la violazione della presunzione di innocenza riveste, perciò, una fondamentale importanza il linguaggio utilizzato dall'estensore della decisione.

### **C. cost., 3.4.2026 n. 48 (ordinanza)**

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 168-*bis* co. 1 Cp, 550 co. 2 Cpp e 73 co. 5 d.P.R. 9.10.1990 n. 309, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 co. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di La Spezia, sezione penale, in composizione monocratica.

Le censure del rimettente si erano appuntate sugli artt. 168-*bis* co. 1 Cp, 550 co. 2 Cpp e 73 co. 5 d.P.R. 309/1990, nella parte in cui non consentono l'accesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di spaccio di lieve entità.

Nondimeno, la Corte ha già dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 168-*bis* co. 1 Cp, *in parte qua*, con sentenza 1.7.2025 n. 90. Pertanto, le questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO  
(di Filippo Venturi)

---

[C. EUR., 07.04.2026, CEKIC C. SERBIA](#)

«**Art. 3 (sostanziale e procedurale)**: Non violazione – Obblighi positivi – Impossibilità per la Corte di concludere, sulla base degli elementi disponibili, che il ricorrente abbia contratto la tubercolosi in carcere o che un rischio concreto e comprovato di contagio sia stato creato da un'omissione imputabile allo Stato convenuto – Nonostante talune carenze nelle misure preventive, assenza di ritardi o lacune nella risposta medica una volta sospettata la malattia – Cure mediche adeguate ed efficaci – Assenza, nel periodo di riferimento, di una situazione di diffusione endemica o incontrollata della tubercolosi – Condizioni materiali adeguate – Soglia minima non raggiunta – Carenze nei procedimenti civili che non hanno impedito ai giudici nazionali di esaminare nel merito le doglianze del ricorrente e non sufficienti a configurare una violazione dell'art. 3».

Il caso *Cekic c. Serbia* concerne le condizioni di detenzione del ricorrente, il rischio di contagio da tubercolosi in carcere e l'adeguatezza della risposta medica ricevuta. Il ricorrente sostiene di essere stato detenuto in condizioni inadeguate, in particolare durante periodi di isolamento e di sorveglianza rafforzata, caratterizzati da sovraffollamento e carenze igieniche, in violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU. Egli lamenta inoltre di aver contratto la tubercolosi durante la detenzione, ritenendo che ciò sia dipeso dalle condizioni detentive, e che le autorità non abbiano adeguatamente accertato tale nesso. Infine, denuncia di non aver ricevuto cure mediche tempestive e adeguate per tale patologia, con conseguente esposizione a un trattamento inumano e degradante.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU dichiara manifestamente infondata la doglianza relativa alle condizioni di detenzione in isolamento e sorveglianza rafforzata. Quanto alla tubercolosi contratta in carcere, la Corte esclude la violazione dell'art. 3 sia sotto il profilo sostanziale sia procedurale. Pur rilevando alcune carenze nelle misure preventive, la Corte osserva che non è dimostrato che il ricorrente abbia contratto la malattia in carcere o per omissioni imputabili allo Stato e che, una volta sorto il sospetto diagnostico, le autorità lo hanno isolato e curato tempestivamente ed efficacemente. Anche il procedimento civile interno, pur non privo di criticità, non ha impedito un esame sostanziale della doglianza.

[C. EUR., 09.04.2026, H.D. C. ITALIA](#)

«**Art. 5 co. 1, 2 e 4**: Violazione – Detenzione illegittima – Assenza di una base legale chiara e accessibile – Detenzione non giustificata ai sensi dell'art. 5 co. 1 lett. f) – Mancata informazione del ricorrente sui motivi giuridici della detenzione – Procedimenti interni non sufficientemente celeri; e

**Art. 3 (sostanziale)**: Violazione – Trattamenti inumani e degradanti – Collocazione di un minore migrante non accompagnato in un'area separata di un centro di accoglienza

per adulti, in condizioni inadeguate e senza i servizi necessari in considerazione della sua età e vulnerabilità; e

**Art. 13 (+ Art. 3):** *Violazione – Assenza di rimedi effettivi».*

Il caso *H.D. c. Italia* concerne il collocamento del ricorrente, minore straniero non accompagnato, in un'area separata di un centro di accoglienza per adulti e le condizioni del suo soggiorno in tale struttura. Il ricorrente sostiene, in primo luogo, di essere stato privato della libertà in assenza di una base legale chiara e senza essere informato dei motivi della misura né poterla contestare dinanzi a un giudice, in violazione dell'art. 5 co. 1, 2 e 4 della Convenzione EDU. Egli lamenta inoltre, ai sensi dell'art. 3 CEDU, che le condizioni di accoglienza fossero inadeguate, caratterizzate da sovraffollamento, carenze igieniche e contatto con adulti, nonché dall'assenza di servizi specifici per minori. Infine, invocando l'art. 13 CEDU, denuncia la mancanza di un rimedio effettivo per contestare tali condizioni.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU accerta la violazione delle norme invocate dal ricorrente. La Corte ritiene che il trattenimento del ricorrente, minore straniero non accompagnato, in un'area separata di un centro per adulti fosse privo di base legale e non rientrasse in alcuna delle ipotesi dell'art. 5 co. 1 CEDU, con relativa impossibilità di informarlo adeguatamente delle ragioni della privazione della libertà. La Corte accerta inoltre la violazione dell'art. 5 co. 4 CEDU, poiché il rimedio interno attivato non ha garantito un controllo giudiziario rapido sulla legalità del trattenimento. Quanto all'art. 3 CEDU, la Corte osserva che il ricorrente è rimasto per oltre cinque mesi in un centro non adeguato alla sua condizione di minore, a stretto contatto con adulti e senza servizi specifici educativi, ricreativi o psicosociali, subendo così un trattamento inumano e degradante. Per le stesse ragioni, rileva anche l'assenza di un rimedio effettivo ai sensi dell'art. 13 CEDU.

### [C. EUR., 14.04.2026, PITEK C. TURCHIA](#)

«**Art. 2 (procedurale):** *Violazione – Indagine inefficace – Indagine condotta dalle autorità nazionali sul decesso di un uomo causato da un colpo d'arma da fuoco il cui autore non è stato identificato – Numerose lacune investigative che ne hanno compromesso l'adeguatezza e l'effettività».*

Il caso **Pitek c. Turchia** concerne la morte del congiunto dei ricorrenti, ucciso da un colpo d'arma da fuoco di autore ignoto. I ricorrenti sostengono che le autorità non abbiano condotto un'indagine effettiva idonea a chiarire le circostanze del decesso, in violazione dell'art. 2 della Convenzione EDU nel suo versante procedurale. In particolare, essi lamentano gravi carenze investigative, tra cui l'omessa raccolta di prove rilevanti e il mancato esame del possibile coinvolgimento delle forze di sicurezza, che avrebbero impedito l'accertamento dei fatti e dei responsabili.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU accerta la violazione dell'art. 2 CEDU sotto il profilo procedurale. Pur rilevando che alcune prime misure investigative erano state adottate tempestivamente, la Corte constata gravi lacune successive: ritardi nell'audizione della principale testimone, mancata escussione di altri testimoni rilevanti, assenza di accertamenti effettivi sulla traiettoria e sull'origine dello sparo, nonché altre gravi lacune. Tali omissioni, non giustificate, hanno compromesso la capacità dell'indagine di chiarire le circostanze del decesso e individuare l'autore del tiro.

### C. EUR., 14.04.2026, ÉBERLING E ALTRI C. UNGHERIA

«**Art. 3 (sostanziale):** Violazione – Trattamento inumano o degradante – Pene all’ergastolo soggette a una procedura obbligatoria di grazia dopo 40 anni, prive di una riducibilità de facto ai fini dell’art. 3».

Il caso Éberling e altri c. Ungheria concerne la condanna dei ricorrenti all’ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale e l’accesso al meccanismo di grazia solo dopo un lungo periodo di detenzione (40 anni). I ricorrenti sostengono che tali pene li privino di una reale possibilità di liberazione e di revisione della condanna, in quanto il meccanismo previsto non garantirebbe una prospettiva concreta di riduzione della pena. Essi lamentano pertanto che le loro condanne costituiscano un ergastolo de facto irriducibile, in violazione dell’art. 3 della Convenzione EDU.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU accerta la violazione dell’art. 3 CEDU. Richiamando la propria giurisprudenza consolidata, essa ribadisce che una pena all’ergastolo è compatibile con la Convenzione solo se è de facto riducibile, ossia accompagnata da un meccanismo di revisione che offra una prospettiva concreta di liberazione. Nel caso di specie, la possibilità di accedere alla procedura di grazia solo dopo 40 anni di detenzione, unita alla mancanza di adeguate garanzie procedurali, non soddisfa tale requisito. Dunque, la pena inflitta ai ricorrenti non può essere considerata riducibile, con conseguente violazione dell’art. 3 CEDU.

### C. EUR., 21.04.2026, E.H. C. GERMANIA

«**Art. 6 co. 1 (penale):** Non violazione – Equo processo – Condanna di un minore di 15 anni per omicidio aggravato fondata in parte su una confessione resa durante l’interrogatorio di polizia senza previa consultazione riservata con i genitori – Doglianza del ricorrente limitata al preteso diritto a tale consultazione – Adozione, da parte delle autorità, di tutte le misure ragionevoli per garantire che il ricorrente fosse pienamente consapevole dei propri diritti di difesa e in grado di comprendere le conseguenze del proprio comportamento».

Il caso E.H. c. Germania concerne la condanna penale di un minore fondata, in parte, su una confessione resa durante un interrogatorio di polizia. Il ricorrente sostiene che tale confessione sia stata ottenuta in violazione delle garanzie procedurali, in quanto non era stato informato del diritto di consultare i genitori né aveva avuto la possibilità di intrattenere un colloquio riservato con la madre prima dell’interrogatorio. Egli lamenta pertanto che il procedimento penale non sia stato equo, in violazione dell’art. 6 co. 1 della Convenzione EDU.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU esclude la violazione di tale norma. Pur ribadendo che, nei procedimenti penali a carico di minori, le autorità devono garantire una partecipazione effettiva e consapevole sin dalle prime fasi, la Corte rileva che nel caso concreto il ricorrente era stato adeguatamente informato dei suoi diritti, li aveva compresi e aveva potuto scegliere liberamente se avvalersi dell’assistenza della madre. Non emerge inoltre alcuna coercizione né una compromissione della sua capacità di comprendere le conseguenze delle proprie dichiarazioni.

In tali circostanze, le autorità hanno adottato tutte le misure ragionevoli per tutelare i diritti della difesa del minore, nel rispetto dell'art. 6 co. 1 CEDU.

### C. EUR., 21.04.2026, F.B. E ALTRI C. OLANDA

«**Art. 3 (sostanziale):** Non violazione – Trattamento inumano o degradante – Ergastolo riducibile de iure alla luce del nuovo meccanismo obbligatorio di riesame d'ufficio delle pene perpetue da parte dell'esecutivo dopo 28 anni di detenzione, conforme all'art. 3 – Meccanismo di revisione che consente ai ricorrenti di conoscere cosa debbano fare per essere presi in considerazione ai fini della liberazione e le condizioni del riesame – Sistema fondato su decisioni motivate dell'esecutivo, accompagnate dalla possibilità di controllo giurisdizionale – Garanzie procedurali sufficienti – Dati statistici successivi al 2017 che non evidenziano una mancanza di riducibilità nella prassi, né prospettive trascurabili di liberazione o un ricorso alla grazia meramente eccezionale – Criteri di revisione pubblicamente accessibili, oggettivi, sufficientemente chiari e coerenti con le finalità penologiche legittime riconosciute dalla giurisprudenza della Corte – Riesame delle pene dei ricorrenti previsto entro un termine non superiore a 25 anni dalla loro irrogazione da parte della competente corte d'appello penale – Termine di revisione rientrante nel margine di apprezzamento dello Stato convenuto e non eccedente le soglie individuate dalla giurisprudenza della Corte – Ergastolo dei ricorrenti non qualificabile come irriducibile né de iure né de facto alla luce delle circostanze individuali – Possibilità di ulteriore precisazione, mediante evoluzione procedurale, giurisprudenziale e prassi interne, delle condizioni per la liberazione dei detenuti condannati all'ergastolo, in riferimento alle finalità penologiche legittime della detenzione».

Il caso F.B. e altri c. Olanda concerne la compatibilità delle pene all'ergastolo inflitte ai ricorrenti con il divieto di trattamenti inumani e degradanti. I ricorrenti sostengono che il sistema nazionale renda le loro pene de iure e de facto irriducibili, in violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU. In particolare, lamentano che il meccanismo di revisione della pena, fondato su una procedura di grazia discrezionale e non giurisdizionale, non offra garanzie sufficienti né una reale prospettiva di liberazione, anche in ragione dei criteri vaghi, del ruolo predominante dell'autorità esecutiva e dei limiti del controllo giurisdizionale. Essi denunciano inoltre che i tempi e le modalità di accesso alla revisione, inclusa la lunga esclusione da percorsi di reinserimento e le incertezze legate alla fase di reintegrazione, non consentano una valutazione effettiva della possibilità di riduzione della pena.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU esclude la violazione dell'art. 3 CEDU. La Corte ritiene che il sistema olandese di revisione dell'ergastolo, fondato su un riesame obbligatorio d'ufficio da parte dell'esecutivo dopo 28 anni di detenzione, offra ai ricorrenti una prospettiva reale di liberazione e consenta loro di conoscere cosa debbano fare per essere presi in considerazione ai fini del rilascio. Il meccanismo prevede criteri pubblici, oggettivi e sufficientemente chiari, coerenti con le finalità penologiche legittime, decisioni motivate e la possibilità di controllo giurisdizionale. Inoltre, il termine previsto per il riesame non supera i limiti ammessi dalla giurisprudenza convenzionale e le

situazioni individuali dei ricorrenti non dimostrano che le rispettive pene siano, in diritto o in fatto, irriducibili. Inoltre, i dati disponibili non dimostrano che la liberazione sia solo teorica o eccezionale. La Corte conclude quindi che le pene dei ricorrenti non sono irriducibili né de iure né de facto.

### C. EUR., 28.04.2026, ANTONOV C. ESTONIA

«**Art. 3 (sostanziale):** Violazione – Trattamento inumano o degradante – Ricalcolo della decorrenza del termine minimo di 25 anni della pena dell’ergastolo del ricorrente a partire dalla data dell’ultima condanna per un nuovo reato, tale da rendere la pena de facto irriducibile – Riesame della pena previsto solo dopo 50 anni dalla sua irrogazione in ragione del sistema interno di determinazione delle pene cumulative – Applicazione non uniforme del diritto interno da parte dei giudici nazionali nel tempo, con riguardo alle nuove condanne per reati commessi durante la detenzione, che ha reso il meccanismo di determinazione della decorrenza della pena cumulativa confuso e imprevedibile – Procedura di grazia presidenziale priva di adeguate garanzie procedurali e non idonea a costituire un rimedio conforme alla nozione di “prospettiva di liberazione” – Meccanismo interno contestato che ritarda indebitamente l’accesso dei detenuti all’ergastolo al riesame della pena – Ricalcolo del termine minimo di 25 anni rigido, automatico e non individualizzato, indipendentemente dalla gravità del nuovo reato, dalla pena inflitta o dal tempo già scontato – Accertamento della violazione non interpretabile nel senso di riconoscere al ricorrente una prospettiva di liberazione imminente».

Il caso Antonov c. Estonia concerne le modalità di calcolo del termine minimo necessario affinché un detenuto condannato all’ergastolo possa essere preso in considerazione per la liberazione anticipata, in particolare nel caso in cui abbia commesso un nuovo reato durante l’esecuzione della pena. Il ricorrente sostiene che l’interpretazione adottata dai giudici nazionali, secondo cui la commissione di un nuovo reato comporta il riavvio del termine minimo di 25 anni, sia imprevedibile e sproporzionata, privandolo di una reale prospettiva di liberazione. Egli lamenta inoltre che tale meccanismo, applicato indipendentemente dalla gravità del nuovo reato e dalla parte di pena già scontata, possa privarlo in concreto di ogni reale possibilità di liberazione. Infine, contesta che il ricorso alla grazia presidenziale possa costituire un rimedio effettivo, in quanto privo di criteri trasparenti e non soggetto a controllo giurisdizionale.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU accerta la violazione dell’art. 3 CEDU. Pur riconoscendo che l’ordinamento estone prevede in astratto un meccanismo di revisione dell’ergastolo conforme agli standard convenzionali, la Corte rileva che la regola che impone il riavvio automatico del termine minimo di 25 anni in caso di nuova condanna determina, nel caso concreto, un differimento eccessivo e non individualizzato della possibilità di riesame. In particolare, il rinvio fino a oltre 50 anni di detenzione, indipendentemente dalla gravità del nuovo reato e dal tempo già scontato, priva la pena di una reale prospettiva di liberazione. Né la procedura di grazia presidenziale, priva di adeguate garanzie e di controllo giurisdizionale, è idonea a colmare tale carenza. La Corte conclude pertanto che l’ergastolo non è riducibile de facto e risulta dunque incompatibile con l’art. 3 CEDU. Ciò però non comporta che il ricorrente debba essere liberato immediatamente.

C. EUR., 30.04.2026, MASTEY C. FRANCIA

«**Art. 6 co. 1 (penale)**: Non violazione – Equo processo – Impossibilità per il ricorrente di assistere al proprio processo a causa della sua espulsione dall’aula nel corso dei dibattimenti dinanzi alla corte d’appello – Giudice interno che ha rifiutato di disporre una perizia psichiatrica sul ricorrente, affetto da disturbi psichiatrici, tenendo adeguatamente conto degli elementi relativi alla sua personalità – Rinuncia del ricorrente al diritto di partecipare al processo in modo consapevole, volontario e informato alla luce dei ripetuti richiami all’ordine della presidente – Ricorrente non privato di ogni mezzo di difesa, essendo stato rappresentato dal proprio difensore, che ha potuto partecipare all’udienza e intervenire a tutela dei suoi interessi – Assenza di una lesione dei diritti della difesa tale da risultare incompatibile con le esigenze di un equo processo, alla luce del procedimento considerato nel suo complesso».

Il caso Mastey c. Francia concerne l’impossibilità per il ricorrente di assistere al proprio processo d’appello a seguito della sua espulsione dall’aula di udienza, nonché il mancato esame da parte della Corte di cassazione della doglianza relativa all’iniquità del procedimento. Il ricorrente sostiene di non aver rinunciato al diritto di partecipare al processo e di non essere stato adeguatamente informato delle conseguenze del proprio comportamento, né messo in condizione di rientrare in aula, nonostante la sua particolare vulnerabilità psichica. Contesta inoltre il rifiuto dei giudici interni di disporre una perizia psichiatrica, nonostante i disturbi psichici allegati. Egli lamenta pertanto la violazione dell’art. 6 co. 1 della Convenzione EDU, ritenendo che la sua assenza abbia compromesso l’equità del procedimento.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU esclude la violazione dell’art. 6 co. 1 CEDU. Pur riconoscendo l’importanza del diritto dell’imputato a partecipare al processo, la Corte rileva che l’allontanamento dall’aula è stato determinato dal comportamento gravemente perturbatore e offensivo del ricorrente, tale da giustificare l’intervento del giudice per garantire l’ordine e la dignità dell’udienza. In tali circostanze, deve ritenersi che il ricorrente abbia rinunciato in modo consapevole e implicito al diritto di presenziare, potendo prevedere le conseguenze della propria condotta. Inoltre, la presenza e l’attività difensiva dell’avvocato durante l’udienza hanno assicurato il rispetto complessivo dei diritti della difesa. La Corte conclude pertanto che il procedimento, valutato nel suo insieme, è rimasto equo.

CORTE DI GIUSTIZIA  
(di Oscar Calavita)

---

**C.G.U.E, Sez. IV, 23.4.2026, Casotta, C-24/26**

«1) Gli articoli 6, 10 e 18 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, qualora la vittima di un reato non si sia costituita parte civile, ai sensi del diritto nazionale, nel procedimento penale sfociato nell'adozione di una sentenza di condanna pronunciata in assenza e divenuta definitiva, non prevede – nell'ambito di un'impugnazione straordinaria proposta dalla persona condannata e diretta ad ottenere l'annullamento di tale sentenza perché questa non poteva essere adottata in sua assenza, nonché, se del caso, l'avvio di un nuovo giudizio di merito – né l'obbligo di informare tale vittima della proposizione di detta impugnazione straordinaria, né la possibilità per la stessa di partecipare al procedimento afferente alla detta impugnazione.

2) Gli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, letti alla luce degli articoli 47 e 54 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza nazionale, obbliga il giudice nazionale, in mancanza di una prova diretta che dimostri che una persona condannata in assenza si sia volontariamente sottratta alla conoscenza del procedimento penale sfociato nell'adozione di una sentenza di condanna a suo carico, ad accogliere un'impugnazione, proposta da tale persona al fine di ottenere l'annullamento di detta sentenza, divenuta definitiva, per il motivo che essa non avrebbe potuto essere adottata in sua assenza, e, se del caso, che sia disposto l'avvio di un nuovo giudizio di merito».

La questione trae origine da un'impugnazione straordinaria (ricorso *ex art. 629 bis Cpp*) proposta dinanzi alla Corte d'appello di Roma da una persona condannata in assenza per lesioni personali aggravate e rapina aggravata, al fine di ottenere la rescissione del giudicato e l'avvio di un nuovo giudizio di merito. Il giudice del rinvio ha dubitato, da un lato, della compatibilità con la direttiva 2012/29 di una disciplina nazionale che non prevede l'informazione né la partecipazione della vittima non costituita parte civile nel procedimento di rescissione; dall'altro, della compatibilità con la direttiva 2016/343 di un sistema che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza nazionale, impone

l'annullamento della condanna in assenza quando manchi una prova diretta (*i.e.* confessione) della volontaria sottrazione dell'imputato alla conoscenza del processo, asseritamente imposta dall'art. 420 *bis* co. 3 Cpp, anche ove emergano condotte oggettivamente volte ad evitare di ricevere la notificazione della citazione a giudizio.

La Corte ha ritenuto, quanto alla posizione della vittima, che gli articoli 6, 10 e 18 della direttiva 2012/29 non impongono allo Stato membro di informare la vittima non costituita parte civile della proposizione dell'impugnazione straordinaria, né di consentirle di partecipare al relativo procedimento. Il diritto della vittima a ricevere informazioni sullo stato del procedimento dipende infatti dal ruolo che il diritto nazionale le attribuisce nel sistema processuale penale; se la vittima non ha assunto lo *status* di parte civile, la direttiva non impone di coinvolgerla in un incidente processuale che riguarda esclusivamente la regolarità della celebrazione del processo in assenza.

La Corte ha poi chiarito che l'impugnazione straordinaria diretta alla rescissione del giudicato non incide direttamente sul merito dell'accusa né sull'accertamento del danno subito dalla vittima, ma verte sulle condizioni processuali che hanno consentito la celebrazione del processo in assenza. Ne consegue che il diritto della vittima di essere sentita non si estende necessariamente a tale fase, ferma restando la possibilità per gli Stati membri di prevedere, sul piano interno, garanzie più ampie.

Quanto al diritto dell'imputato assente, la Corte ha rilevato che gli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343 fissano standard minimi e non impediscono agli Stati membri di riconoscere una tutela più elevata. Per la Corte di Giustizia è sufficiente, al fine della prova della volontaria sottrazione al processo, che siano presi in considerazione «anche eventuali indizi precisi e oggettivi che detta persona, pur essendo stata ufficialmente informata di essere accusata di aver commesso un reato e sapendo quindi che sarà istruito un processo nei suoi confronti, agisca deliberatamente in modo da evitare di ricevere ufficialmente le informazioni relative alla data e al luogo di tale processo» (§110). Tuttavia, tale principio non osta a una disciplina nazionale che, come interpretata dalla giurisprudenza interna, subordini il diniego del nuovo processo alla prova diretta, da parte dello Stato, che il condannato si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento.

La Corte ha infine escluso che il ricorso del condannato allo strumento della rescissione del giudicato integri, di per sé, un abuso del diritto ai sensi dell'articolo 54 della Carta. Quando l'interessato invoca una garanzia processuale riconosciuta dal diritto nazionale per ottenere un nuovo processo, egli esercita il diritto all'equo processo e alla presenza al giudizio, senza che ciò possa essere qualificato automaticamente come condotta abusiva solo perché la tutela nazionale supera il livello minimo richiesto dalla direttiva 2016/343.

### **C.G.U.E, Sez. III, 30.4.2026, *Kotaňák*, C-748/24**

«1) L'articolo 3, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, letti in combinato disposto con l'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che un giudice penale, statuendo su un appello avverso una decisione che pone fine a un procedimento penale per assenza di reato, prenda posizione, dettagliatamente, su prove a carico effettuando una valutazione in fatto e in diritto circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui trattasi, ancorché tale

giudice non sia tenuto a farlo, in virtù della normativa nazionale, per pronunciarsi e tale valutazione sia fondata sulle sole prove raccolte nell'ambito del procedimento istruttorio, senza che l'imputato abbia potuto esprimersi al loro riguardo, purché detta valutazione non rispecchi l'idea che l'imputato sia colpevole del reato.

2) L'articolo 3 della direttiva 2016/343, in combinato disposto con il principio del primato del diritto dell'Unione, deve essere interpretato nel senso che un giudice di primo grado deve respingere le valutazioni di un giudice d'appello, che ha annullato un'ordinanza di archiviazione e ha disposto il rinvio della causa dinanzi a tale giudice di primo grado, qualora tali valutazioni siano incompatibili con la presunzione di innocenza, anche se la normativa nazionale impone a detto giudice di primo grado di conformarsi a dette valutazioni, senza tuttavia che tale articolo 3 osti a che lo stesso giudice di primo grado sia tenuto a dare seguito alle misure procedurali disposte da tale giudice d'appello».

La questione trae origine da un procedimento penale per diffamazione tenutosi in Slovacchia, nel quale il giudice di primo grado aveva disposto l'archiviazione ritenendo che la condotta contestata all'indagato non integrasse reato. Il pubblico ministero ha impugnato tale decisione e il giudice d'appello, annullando l'archiviazione e rinviando la causa, ha svolto, in motivazione, valutazioni molto nette sulle prove e sulla falsità delle dichiarazioni attribuite all'imputato<sup>1</sup>. Il giudice del rinvio ha quindi dubitato che le motivazioni del giudice d'appello, vincolanti secondo il diritto processuale slovacco, fossero compatibili con la presunzione di innocenza garantita dalla direttiva 2016/343 e dall'articolo 48 della Carta.

La Corte ha ritenuto che la direttiva 2016/343 non impedisca, in astratto, a un giudice d'appello chiamato a pronunciarsi contro un'ordinanza di archiviazione di valutare anche in modo dettagliato gli elementi di prova e la possibile sussistenza degli elementi costitutivi del reato, a condizione però che non presenti l'imputato come colpevole prima di una decisione definitiva sulla sua responsabilità. La Corte ha quindi precisato, anche richiamando la giurisprudenza della Corte europea, che occorre distinguere tra valutazioni che descrivono uno stato di sospetto o la sufficienza degli elementi per proseguire il processo, e affermazioni che riflettono l'idea che l'imputato abbia effettivamente commesso il reato. Queste ultime, a differenza delle prime, non sono mai ammesse e sono in contrasto con la direttiva sulla presunzione di innocenza.

La Corte ha infine affermato che, qualora il giudice di primo grado ritenga che le valutazioni del giudice d'appello violino la presunzione di innocenza, deve disapplicarle in forza del principio del

---

<sup>1</sup> «Le false informazioni di natura puramente intima che l'imputato, tramite il suo post, ha messo a disposizione ad un gran numero di followers, sono, in considerazione del loro contenuto, in grado di interferire in modo grave nei rapporti di coppia, familiari e di amicizia della parte offesa compromettendo la fiducia nei confronti di quest'ultima (...)». (§13). «Dalle prove assunte nel corso del procedimento istruttorio, e su cui si è basato anche il [giudice di primo grado], risulta indubbiamente che l'imputato ha mentito riguardo alla parte offesa, la attacca e, di conseguenza, ella si è trovata in una situazione di grande disagio all'interno della cerchia della sua famiglia e della comunità. La relazione intima tra la parte offesa e SB è un'invenzione dell'imputato e ciò che l'imputato affermava nei suoi post non è mai avvenuto (...). Per quanto riguarda l'individuazione di ciò che, tra quanto pubblicato, sia non veritiero, si tratta, indubbiamente, di un dato la cui veridicità è stata oggetto di esame nel corso del procedimento istruttorio attraverso le prove assunte e riguardava la relazione intima tra la parte offesa e il testimone SB e le pratiche sessuali chiaramente descritte dall'imputato nel post» (§14).

primato del diritto dell'Unione, anche se il diritto nazionale le considera vincolanti. Ciò non significa, tuttavia, che debba ignorare l'intera decisione di rinvio: il giudice di primo grado resta tenuto a dare seguito alle misure procedurali disposte dal giudice d'appello, purché esse non implicino di per sé una presa di posizione anticipata sulla colpevolezza dell'imputato.

### **C.G.U.E, Sez. IV, 16.4.2026, Brännelius, C-229/24**

«L'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, deve essere interpretato nel senso che affinché un'informazione sia considerata come resa pubblica e cessi così di costituire un'«informazione privilegiata», ai sensi di tale disposizione, è necessario che essa sia oggetto di una comunicazione al pubblico secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti previsti all'articolo 17 di tale regolamento e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione, del 29 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio».

La questione trae origine da un procedimento penale svedese per abuso di informazioni privilegiate, relativo alla vendita di azioni di una società quotata dopo che alcuni soggetti avevano appreso, prima della pubblicazione del comunicato stampa, che la società non si era aggiudicata un appalto pubblico per autobus elettrici e stazioni di ricarica. L'informazione era stata comunicata dall'amministrazione aggiudicatrice ad alcuni destinatari determinati, tra cui la società offerente esclusa, ma non era ancora stata diffusa secondo le modalità proprie della comunicazione al mercato.

La Corte ha ritenuto che un'informazione privilegiata cessa di essere tale solo quando sia stata resa pubblica secondo modalità idonee a garantire un accesso rapido, completo, corretto, tempestivo e non discriminatorio da parte degli investitori. Non è quindi sufficiente che l'informazione sia stata comunicata a una cerchia ristretta di destinatari o che, secondo il diritto nazionale, sia astrattamente accessibile su richiesta come documento pubblico.

La Corte ha valorizzato il ruolo centrale dell'emittente nella comunicazione delle informazioni privilegiate, richiamando l'articolo 17 del regolamento n. 596/2014 e l'articolo 2 del regolamento di esecuzione 2016/1055. La pubblicazione deve avvenire con strumenti tecnici che consentano una diffusione ampia, gratuita, simultanea e non discriminatoria nell'Unione, anche tramite mezzi di informazione sui quali il pubblico possa ragionevolmente fare affidamento.

Ne consegue che la comunicazione dell'esito della gara da parte dell'amministrazione aggiudicatrice alla società interessata e ad altri destinatari specificamente individuati non era sufficiente, di per sé, a far perdere all'informazione il carattere privilegiato. Allo stesso modo, la possibilità di ottenere il documento su richiesta dell'interessato non equivale a comunicazione al pubblico ai fini del regolamento sugli abusi di mercato. L'informazione resta dunque privilegiata fino a quando non sia diffusa secondo i canali e i requisiti previsti dalla disciplina europea sulla market disclosure.